



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Allegato A
alla Delibera n. 605/13/CONS

Capo I **Definizioni e principi generali**

Art. 1 **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “decreto trasparenza”: il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- b) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997 n. 249;
- c) “Organi dell’Autorità”: il Presidente, il Consiglio, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i Servizi ed i prodotti dell’Autorità;
- d) “Consiglio”: il Consiglio dell’Autorità;
- e) “sito istituzionale”: sito web dell’Autorità all’indirizzo www.agcom.it;
- f) “pubblicazione”: si intende la pubblicazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’allegato al presente regolamento, nel sito istituzionale dell’Autorità dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l’organizzazione e l’attività della stessa, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Art. 2 **Oggetto del regolamento**

1. Le disposizioni del presente regolamento individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Autorità e le modalità per la sua realizzazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 3

Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Autorità, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico, di protezione dei dati personali e di accesso ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dall'Autorità, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Art. 4

Pubblicità, diritto alla conoscibilità e riutilizzabilità

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli, citandone la fonte e rispettandone l'integrità, alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo di documenti nel settore pubblico di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. I dati personali sono riutilizzabili in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 5

Limiti alla trasparenza

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso il sito istituzionale, nonché il loro trattamento ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 4, nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Autorità di dati relativi ai componenti del Consiglio e ai responsabili titolari degli uffici dell'Autorità è finalizzata alla



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

realizzazione della trasparenza, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

3. L'Autorità può disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non ha l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

4. Nei casi in cui è prevista la pubblicazione di atti o documenti, l'Autorità provvede a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

5. Non sono ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 6

Qualità delle informazioni

1. L'Autorità garantisce la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'Autorità, l'indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 4.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7

Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente regolamento sono pubblicati tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi decorrenti dalla formazione dell'atto, sul sito istituzionale dell'Autorità.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono mantenuti aggiornati con cadenza annuale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per i periodi di tempo stabiliti dall'Autorità, anche per categorie di dati e tenuto conto delle specifiche finalità di pubblicazione, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, in ogni caso, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 8

Accesso alle informazioni pubblicate nel sito istituzionale

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella *home page* del sito istituzionale dell'Autorità è collocata un'apposita sezione denominata «Autorità Trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione. L'Autorità può disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca *web* di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Autorità Trasparente» relativamente ai dati personali, anche contenuti in documenti.

2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 7, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, per i periodi di tempo stabiliti dall'Autorità, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Autorità trasparente».

Capo II

Trasparenza e accesso civico

Art. 9

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. L'Autorità, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative necessarie per garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 28, comma 3.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale nella sezione «Autorità Trasparente» il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione.

Art. 10

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale

1. L'Autorità pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi *link* alle norme che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicate le delibere emanate dall'Autorità che dispongono in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nelle quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali dell'Autorità o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Art. 11

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati i dati relativi:

- a) agli organi dell'Autorità;
- b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, i nomi dei responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'Autorità, mediante l'organigramma;
- d) all'elenco dei numeri di telefono nonché caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali dell'Autorità.

Art. 12

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti del Consiglio dell'Autorità

1. Con riferimento ai componenti del Consiglio, l'Autorità pubblica i seguenti documenti ed informazioni:

- a) l'atto di nomina o gli estremi identificativi dell'atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico;
- b) il *curriculum vitae*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

c) i compensi spettanti.

2. L'Autorità pubblica i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione dell'incarico.

Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. L'Autorità pubblica e aggiorna le seguenti informazioni relative al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto del Presidente e ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;

b) il *curriculum vitae*;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati sul sito istituzionale gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. L'Autorità pubblica i dati di cui al comma 1 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale

1. L'Autorità pubblica ed aggiorna annualmente i dati relativi alla dotazione organica, al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

distribuzione tra le diverse qualifiche e con la specificazione del personale assunto con contratto a tempo determinato.

2. L'Autorità pubblica ed aggiorna trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale.

Art. 15

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti

1. L'Autorità pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dal Consiglio con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Art. 16

Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, l'Autorità pubblica i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'Autorità.

2. L'Autorità pubblica e tiene costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e all'attribuzione di premi al personale

1. L'Autorità pubblica i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e dei premi effettivamente distribuiti.

2. L'Autorità pubblica i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Art. 18

Obblighi di pubblicazione concernenti le procedure e i provvedimenti di affidamento di lavori, servizi e forniture

1. L'Autorità pubblica e mantiene aggiornati informazioni, documenti e dati relativi alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

valore superiore a 20.000 euro, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, fermi restando gli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Autorità pubblica, per ciascuna procedura di affidamento, una scheda sintetica nella quale sono riportati l'oggetto del lotto, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori che partecipano alle procedure, l'indicazione degli operatori aggiudicatari, l'importo della aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, l'importo delle somme liquidate.

Art. 19

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attività amministrativa

1. L'Autorità organizza e pubblica con cadenza annuale i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività e per tipologia di procedimento.

Art. 20

Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo

1. L'Autorità pubblica i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Art. 21

Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

1. L'Autorità pubblica le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Art. 22

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento

1. L'Autorità pubblica, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

Art. 24

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti di competenza dell'Autorità

1. L'Autorità pubblica i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) una breve descrizione del tipo di procedimento con l'indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
- b) l'unità organizzativa competente per tipologia procedimentale;
- c) le modalità con le quali è possibile ottenere per tipologia procedimentale le informazioni relative;
- d) i termini di conclusione dei procedimenti e ogni altro termine procedimentale rilevante;
- e) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 25.

2. Per i procedimenti ad istanza di parte, l'Autorità pubblica sul proprio sito gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, i recapiti telefonici e le caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

3. L'Autorità non può richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'Autorità non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 25

Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. L'Autorità pubblica e specifica nelle richieste di pagamento i codici identificativi del pagamento e i codici IBAN identificativi del conto di pagamento.

Art. 26

Accesso civico

1. L'obbligo previsto nel presente regolamento in capo all'Autorità di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'Autorità di cui all'articolo 28.

3. L'Autorità, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati

nel rispetto del presente regolamento, l'Autorità indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 27

Differimento nella pubblicazione di documenti, informazioni e dati

1. In presenza di motivate esigenze di riservatezza o di segreto istruttorio, l'Autorità può differire, totalmente o parzialmente, con provvedimento motivato e finchè ne permangono le esigenze, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati altrimenti previsti dal presente regolamento.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Capo III

Il Responsabile della trasparenza

Art. 28

Responsabile per la trasparenza

1. Il Consiglio nomina con delibera uno o più Responsabili per la trasparenza, di seguito «Responsabile». Il nominativo del Responsabile è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Autorità degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al Consiglio, al Servizio di controllo interno ed al titolare del potere di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
3. I responsabili degli Uffici dell'Autorità garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare.
4. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 29

Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal presente regolamento o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale del Responsabile e dei responsabili degli Uffici di cui all'articolo 28, comma 3.
2. Il Responsabile e i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 28, comma 3 non rispondono dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se provano che tale inadempimento è dipeso da causa a essi non imputabile.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Art. 30

Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dal presente regolamento sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.